

**Edizione di lunedì 1 Febbraio 2021**

## **EDITORIALI**

**Oggi un nuovo appuntamento con Euroconference In Diretta**  
di **Sergio Pellegrino**

## **AGEVOLAZIONI**

**Telefisco 2021: i chiarimenti delle Entrate in sintesi**  
di **Lucia Recchioni**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Fringe benefit auto: valore normale con tariffe Aci**  
di **Fabio Garrini**

## **AGEVOLAZIONI**

**Al via, da oggi, la lotteria degli scontrini**  
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## **IVA**

**Fatture per operazioni triangolari e nuove specifiche tecniche**  
di **Roberto Curcu**

## EDITORIALI

---

### ***Oggi un nuovo appuntamento con Euroconference In Diretta***

di **Sergio Pellegrino**



Alle **ore 9** andrà in onda il **28esimo appuntamento** di ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** partiremo con il riassunto di ciò che è avvenuto nella settimana trascorsa a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Numerosi sono stati i **provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate**, compresi quelli di **approvazione dei modelli dichiarativi**.

È stato inoltre **pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato il [decreto n. 7/2021](#)** che ha introdotto una **mini-proroga** per i **termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari**: vengono, infatti, differiti dal **31 gennaio al 28 febbraio 2021** i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti d'imposta, liquidazione e rettifica, così come degli altri atti tributari elencati dall'articolo 157 del decreto Rilancio.

Per quanto riguarda la prassi dell'Agenzia, questa settimana sono stati pubblicati **1 risoluzione e 10 risposte ad istanze di interpello**.

Delle 10 risposte, **8 riguardano le agevolazioni edilizie**: ben **7** sono dedicate al **superbonus**, **1 al bonus facciate**.

Commenteremo in particolare le **[risposte n. 58](#)** del 27 gennaio e **[n. 63](#)** del giorno successivo che affrontano la tematica degli **interventi realizzati su edifici in cui le unità immobiliari, distintamente accatastate, sono di proprietà dello stesso soggetto** e delle possibilità di agevolarli con la detrazione maggiorata al 110%.

Poi analizzeremo alcune delle risposte che abbiamo **selezionato fra quelle date dall'Agenzia delle Entrate in occasione del forum di Telefisco** della scorsa settimana: quelle maggiormente interessanti sono, in particolare, le risposte in materia di fruizione del **credito d'imposta**

**locazioni** di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio.

Nella **seconda sessione**, dedicata ad **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** analizzerà le **principali novità dei modelli dichiarativi**, che, come detto, sono stati approvati la scorsa settimana con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nella **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, faremo un **recap dei requisiti dell'indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno**, che hanno notevole importanza nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico previsti dal primo comma dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

**Roberto Bianchi** nella **sessione di approfondimento** si soffermerà invece ad analizzare le **novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 per andare ad incentivare le operazioni di aggregazione aziendale**.

La puntata terminerà come sempre con la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## AGEVOLAZIONI

### ***Telefisco 2021: i chiarimenti delle Entrate in sintesi***

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito del **consueto appuntamento annuale con Telefisco**, l'Agenzia delle entrate è tornata a rispondere ad alcuni **quesiti**.

Di seguito si richiamano, in una **tabella di sintesi**, alcune delle risposte ritenute più interessanti.

#### **Credito d'imposta locazioni**

Il credito d'imposta locazioni è riconosciuto (per i mesi di competenza), dopo il **pagamento del canone**, che **può avvenire anche nell'anno 2021**.

In caso di **cessione del credito d'imposta locazione**, il cessionario che ha comunicato l'accettazione entro il 31.12.2020 può:

- **utilizzare il credito in compensazione entro l'anno** (la quota non utilizzata non può essere utilizzata negli anni successivi),
- utilizzare il credito **nella dichiarazione dei redditi 2021** (relativa all'anno 2020), in compensazione dei **debiti d'imposta a saldo relativi al periodo d'imposta 2020**.

Si evidenzia che, nella risposta, l'Agenzia delle entrate attribuisce rilievo al **"momento di accettazione"**, sebbene nel **Provvedimento del 01.07.2020** vi sia un chiaro richiamo al **"31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione"**.

**L'Iva totalmente indetraibile** costituisce una componente di costo del **canone di locazione** che incide sul **calcolo del credito d'imposta**. L'Iva parzialmente indetraibile no.

Un'**impresa multiattività** (come, ad esempio, un albergo con ristorante) può beneficiare dell'estensione del credito d'imposta locazioni previsto per le attività **"turistico-ricettive"** soltanto se tale è la sua **attività principale**. Assume rilievo il **valore dei ricavi** rispetto ai **ricavi generali** dell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta compete al **locatario** in relazione al **canone pagato al locatore**, anche nel caso in cui lo stesso immobile sia **concesso in sublocazione**. L'Agenzia delle entrate, dunque, **non richiede un ricalcolo** del canone di locazione, per tener conto di quanto ricevuto dal locatario

nell'ambito della sublocazione.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta locazioni per il mese di **giugno**, ovvero luglio per le attività stagionali, **prima dell'autorizzazione della Commissione europea (decisione del 28.10.2020 n. C-2020 7595 final)** comporta l'applicazione di una **sanzione pari al 30%** del credito indebitamente compensato. È possibile il **ravvedimento**.

#### **Superbonus**

Le **cooperative sociali**, in quanto Onlus di diritto, **possono beneficiare del superbonus** (si ricorda che, in questo caso, non rileva la tipologia dell'immobile e non trova applicazione il limite delle due unità immobiliari).

Se un edificio è composto da **quattro unità** riconducibili ad un unico proprietario, e una unità di proprietà dell'**impresa individuale** dello stesso, il superbonus **non risulta comunque spettante**. Si tratta, infatti, sempre di un edificio con più di quattro unità di proprietà dello stesso soggetto.

La superficie complessiva delle unità immobiliari **destinate a residenza** deve essere **sempre superiore al 50%**.

In caso di interventi su **unità funzionalmente indipendenti** devono essere emesse **distinte fatture per ciascun proprietario**, per gli interventi sulla propria unità.

Per gli interventi sull'edificio con **non più di quattro unità immobiliari, di proprietà di un unico soggetto**, è necessario far riferimento ai **limiti di spesa previsti per i condomini**.

#### **Esterometro e fatturazione elettronica**

##### **Credito d'imposta beni strumentali**

Il credito d'imposta non utilizzato nell'anno di riferimento **può essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi**.

Non sono stati invece forniti chiarimenti con riferimento alla **"sovrapposizione" temporale** che è sorta a seguito della previsione, nella **Legge di bilancio 2021**, del **nuovo credito d'imposta beni strumentali**, spettante per **gli investimenti effettuati dal 16.11.2020**.

#### **Rivalutazione beni d'impresa**

L'**articolo 110 del Decreto Agosto** prevede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa **risultanti in bilancio al 31.12.2019**; la rivalutazione deve essere eseguita nell'esercizio successivo. Pertanto, i **beni in leasing possono essere oggetto di rivalutazione** soltanto se **sono stati riscattati entro l'esercizio in corso al 31.12.2019**.

#### **Ivie e Brexit**

Dal **1° gennaio 2021** la **base imponibile dell'Ivie** per gli immobili situati nel Regno Unito deve essere determinata applicando il **criterio generale del costo risultante dall'atto di acquisto** (e non più il criterio "catastale")

#### **Accertamento e contenzioso**

Se un **ente non commerciale** ha presentato, per errore, il **modello Redditi Sc**, può presentare una **dichiarazione integrativa e correggere l'errore**: la dichiarazione, infatti, è **irregolare e non nulla**.

La controversia avente ad oggetto un **atto di recupero di un credito inesistente** non può essere definita con la **conciliazione**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Fringe benefit auto: valore normale con tariffe Aci***

di **Fabio Garrini**



L'Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento circa le modalità da seguire per il **calcolo del benefit tassabile** in capo al dipendente, nel frequente caso di vetture **acquistate prima del 1° luglio 2020** e concesse in utilizzo successivamente a tale data: nei recenti **forum con la stampa specializzata** si è affermato che l'individuazione della quota di utilizzo privato deve avvenire **facendo riferimento rimborso chilometrico** teorico relativo all'utilizzo aziendale.

#### **L'uso promiscuo e la disciplina transitoria**

Nell'ambito dell'**uso promiscuo al dipendente**, le imprese sono chiamate alla gestione del *benefit* che viene a crearsi in capo al dipendente stesso per la **quota di utilizzo privato** della vettura; la quantificazione di detto *benefit*, come noto, è stato oggetto di una recente evoluzione, ad opera della **Legge di bilancio 2020** ([articolo 1, commi 632 e 633, L. 160/2019](#)):

- il *benefit* determinato in capo al **dipendente** per le vetture concesse un uso **sino 30 giugno** scorso era **pari al 30%**, rapportato alla **percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri**, calcolato sulla base del **costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Aci**;
- per i veicoli di **nuova immatricolazione (dal 1° luglio 2020)**, concessi in uso al dipendente, tale *benefit* forfettario **varia in ragione alle caratteristiche ecologiche del veicolo**, parametrize alle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Emissione di CO <sub>2</sub> del veicolo	% di percorrenza privata	
	anno 2020	dal 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

Tali *benefit*, come noto, sono **oggetto di tassazione al netto delle somme eventualmente**

**addebitate al dipendente** per l'utilizzo privato.

La norma nulla specificava in relazione alla **corretta interpretazione della locuzione “veicoli di nuova immatricolazione”**, e in particolare rimaneva il dubbio circa la **modalità di gestione della situazione transitoria**, riguardante le **concessioni avvenute dal 1° luglio 2020, relative a veicoli già in possesso dell'azienda**.

Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 46/E/2020](#), affermando **l'impossibilità di utilizzare la modalità forfettaria di quantificazione del benefit** prevista dall'[articolo 51 Tuir](#).

Secondo la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria, se, dopo il 1° luglio 2020, sono assegnati veicoli immatricolati precedentemente a tale data, la quantificazione del *benefit* deve essere ricercata nei **principi generali** che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In tale caso **non è possibile utilizzare il valore del benefit convenzionale** (né sulla base delle nuove regole, né sulla base delle previgenti regole), ma occorre invece far riferimento al **valore normale** di tale utilizzo, ricordando che il *benefit* deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi, dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

L'Agenzia **non fornisce indicazioni operative sulla quantificazione di tale benefit**, limitandosi ad affermare che tali costi *“devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili”*.

### **La determinazione del valore normale**

Nell'ambito delle **recenti risposte fornite dall'Agenzia**, ve ne è una che riguarda esattamente il tema della quantificazione del *benefit* relativo alla richiamata situazione transitoria.

Secondo l'Agenzia si deve ritenere che *“dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba essere **scorporata l'indennità chilometrica** determinata in base alle tariffe Aci, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia all'interno del comune della sede di lavoro che all'esterno.”*

---

Quindi, volendo tentare uno sviluppo pratico, si potrebbe richiamare il seguente **esempio**:

- canone di noleggio mensile pagato dal datore di lavoro: 800 euro
- chilometri mensili percorsi: 2.000, di cui 1.500 ai fini lavorativi
- indennità chilometrica Aci: 0,5 euro a chilometro



Valore del benefit tassato in capo al lavoratore:  $800 - (0,5 \cdot 1.500) = 50$  euro

---

La posizione espressa dall'Agenzia delle entrate ha certamente il pregio di fornire **un'indicazione univoca** circa il calcolo del *benefit*, anche se il fatto di far riferimento al **solo costo del noleggio/leasing** potrebbe essere **fuorviante**, posto che **la società sostiene tutti i costi di esercizio del veicolo** (carburante, manutenzioni, assicurazione, tassa di circolazione, ecc.), anche questi **in parte imputabili all'utilizzo privato**.

Inoltre, il fatto di sottrarre dal canone pagato **l'indennità chilometrica desunta dalle tabelle Aci** non convince del tutto, posto che i costi chilometrici annualmente approvati comprendono **anche i costi di esercizio**.

Per cui, delle due l'una:

- **oltre al canone di noleggio dovrebbero essere considerate anche le altre spese di gestione** e da questo importo complessivo andrebbe sottratto il costo chilometrico;
- **ovvero dal canone andrebbe sottratto solo il costo chilometrico riferibile al costo di acquisto della vettura**, ma poi andrebbero considerate anche le altre spese di esercizio per la quota imputabile all'utilizzo privato.

Si tratta quindi di una interpretazione che in via generale **pare essere piuttosto favorevole al contribuente, ma non risulta troppo ragionevole sotto il profilo sistematico**, posto che quello individuato risulta essere normalmente inferiore al reale costo complessivo della vettura imputabile all'utilizzo privato.

In conclusione a questa analisi, una domanda sorge spontanea: ma era così improponibile l'ipotesi di applicare la **forfettizzazione propria del benefit convenzionale prevista all'[articolo 51 Tuir](#)** anche a questa fase transitoria, **senza inventarsi inutili bizantinismi**?



## AGEVOLAZIONI

---

### *Al via, da oggi, la lotteria degli scontrini*

di Euroconference Centro Studi Tributari



Master di specializzazione

## IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Nessun ulteriore differimento, nonostante le difficoltà connesse all'adeguamento tecnologico più volte manifestate dai commercianti: la lotteria degli scontrini partirà da oggi, 1° febbraio, come annunciato dall'Agenzia delle entrate con il suo comunicato stampa di sabato, 30 gennaio. È stato infatti emanato il 29 gennaio il [provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate](#) che fissa le regole per il funzionamento della lotteria.

La prima estrazione mensile è fissata per giovedì 11 marzo ed è prevista la distribuzione di premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti, a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Si ricorda che possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

È bene evidenziare, pertanto, che la lotteria risulta riservata soltanto ai pagamenti tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata).

Non possono invece partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Per partecipare è necessario mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto: trattasi, come noto, di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul [Portale della lotteria](#). Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all'esercente quando si effettua l'acquisto.

**Le vincite sono comunicate tramite pec**, all'indirizzo indicato nell'**area riservata del Portale lotteria** (per gli **esercenti**, invece, rileva l'indirizzo richiamato nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, **Ini-pec**).

In assenza di una pec, la comunicazione viene inviata tramite **raccomandata con avviso di ricevimento**.

La comunicazione segnerà l'obbligo di recarsi, **entro novanta giorni**, presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. I **premi** settimanali, mensili e annuali **non reclamati entro il termine decadenziale di 90 giorni** dalla ricezione della comunicazione di vincita, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, **sono versati all'Erario**.

È previsto il pagamento del premio tramite **bonifico bancario o postale**. Il **pagamento dei premi è subordinato alla presentazione**, qualora non in possesso dell'Amministrazione, **di documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici**, quale **estratto di conto corrente o documento analogo o equipollente da cui risulti che l'acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici**.

Una volta verificato, in capo all'esercente o all'acquirente, che il **pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici**, il **controllo è dichiarato concluso**, senza necessità di chiedere ulteriori prove all'altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).

Si ricorda, da ultimo, che dal **1° marzo 2021** potranno essere **trasmesse dai consumatori le segnalazioni di cui all'[articolo 1, comma 540, L. 232/2016](#)**, nel caso in cui l'esercente, al momento dell'acquisto, **rifiuti di acquisire il codice lotteria**. Tali segnalazioni saranno **utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione**.

## IVA

### ***Fatture per operazioni triangolari e nuove specifiche tecniche***

di **Roberto Curcu**

Master di specializzazione

## TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le **nuove specifiche tecniche** prevedono l'utilizzo del **codice TD25** per le **fatture differite di cui all'[articolo 21, comma 4, terzo periodo, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#)** (Decreto Iva).

Tale norma consente al **promotore di una operazione triangolare** di **emettere fattura** entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione di un bene, e, coordinandosi con l'[articolo 6, comma 5](#), l'imposta diventa **esigibile nel mese successivo a quello di consegna o spedizione**.

Si consideri quindi il presente **esempio: Tizio acquista la merce da Caio**, e la cede a **Sempronio**, incaricando Caio di consegnare la merce direttamente a Sempronio; supponiamo che Caio **consegna la merce** in gennaio.

Secondo le normali regole, la **cessione di beni da Tizio** (che è il promotore dell'operazione triangolare), nei confronti di **Sempronio** avviene in gennaio, perché è in tale mese che la merce è stata consegnata, e conseguentemente **Tizio dovrebbe emettere una fattura** che entra nella **liquidazione Iva del mese di gennaio**.

Avvalendosi della **fatturazione differita**, potrebbe emettere il documento massimo entro il **15 di febbraio**, ma lo stesso termine potrebbe essere utilizzato anche da Caio per emettere la fattura nei confronti di Tizio.

In sostanza, se gli elementi che Tizio deve avere per **emettere fattura nei confronti di Sempronio**, sono contenuti nella fattura che egli deve ricevere da Caio, è possibile che a quest'ultimo **non resti materialmente il tempo per emettere la fattura**. Per tale motivo, Tizio, cioè il **promotore dell'operazione triangolare**, ha la possibilità di **emettere la fattura a Sempronio fino all'ultimo giorno di febbraio**, e l'Iva relativa a tale documento confluirà nella **liquidazione di tale mese**, posto che sarebbe impossibile farla confluire nella **liquidazione Iva del mese di consegna della merce**, essendo questa già chiusa.

Ciò premesso, nella pratica **non è così frequente che il promotore di una operazione**

**triangolare aspetti così tanto tempo per emettere la fattura** e, complici i tempi di incasso della stessa, è molto frequente che venga **emessa nello stesso mese in cui viene consegnata la merce**. Il contribuente può infatti **non avvalersi della possibilità di differire l'emissione della fattura** e la conseguente liquidazione dell'Iva.

Considerato che il **nuovo codice TD25** è stato creato per **permettere all'Agenzia delle Entrate** di compilare in modo automatizzato i registri Iva, tale codice serve per permettere all'Agenzia di capire che, **a fronte di un ddt datato in un mese**, quello di liquidazione dell'imposta è il mese **successivo**.

Sulla base di tale ragionamento si dovrebbe ritenere che **chi emette fattura nello stesso mese di consegna della merce, e non si avvale dei maggiori termini**, non debba utilizzare il codice TD25, ma alternativamente il TD01 o il TD24.